

**LE MODIFICHE DI BENEDETTO XVI
ALLA COSTITUZIONE APOSTOLICA «PASTOR BONUS»:
UN PONTE VERSO ULTERIORI RIFORME***

LORENZO LORUSSO O.P.

Pontificio Istituto Orientale

Sommario:

§1. Premessa. §2.1. Dispensa dagli oneri sacerdotali. §2.2. Il *Rescriptum ex audientia*. §3.1. Il *motu proprio* «*Ecclesiae unitatem*». §3.2. Il *motu proprio* «*Ubi cumque et semper*». §3.3. Il *motu proprio* «*Quærit semper*». §3.4. Il *motu proprio* «*Pulchritudinis fidei*». §3.5. Il *motu proprio* «*Ministorum institutio*». §3.6. Il *motu proprio* «*Fides per doctrinam*». §4. Note conclusive.

§1. Premessa

Inizio, ben volentieri, con una citazione di Papa PAOLO VI, asserente:

«Non sia la Curia Romana una burocrazia, come a torto qualcuno la giudica, pretenziosa e apatica, solo canonista e ritualista, una palestra di nascoste ambizioni e sordi antagonismi, come altri la accusano; ma sia una vera comunità di fede e di carità, di preghiera e azione, e di fratelli e figli del Papa, che tutti fanno, ciascuno con rispetto all'altrui competenza e con senso di collaborazione, per servirlo nel suo servizio ai fratelli ed ai figli della Chiesa universale e della terra intera»¹.

* Relazione presentata in occasione della *Giornata di Studio* incentrata sul tema: «*La Costituzione Apostolica "Pastor Bonus" venticinque anni dopo: riflessioni e prospettive*» (Roma, Pontificio Istituto Orientale, 2 dicembre 2013).

Abbreviazioni usate: *AAS* = *Acta Apostolicæ Sedis*; *CIC* = *Codex Iuris Canonici* (1983); *Cost. Ap.* = Costituzione Apostolica; *m.p.* = *motu proprio*; *PB* = *Cost. Ap. «Pastor Bonus»* (1988).

¹ PAOLO VI, *Discorso alla Curia Romana*, 21 settembre 1963, in *AAS* 55 (1963), 793-800.

Con tali parole PAOLO VI si rivolgeva allora alla Curia Romana e quindi così proseguiva:

«Dobbiamo accogliere le critiche, che ci circondano, con umiltà, con riflessione, ed anche con riconoscenza. Roma non ha bisogno di difendersi facendosi sorda ai suggerimenti che le vengono da voci oneste, e tanto meno se queste voci sono quelle di amici e di fratelli. Alle accuse, tanto spesso infondate, darà certamente risposta, e al suo onore difesa. Ma senza ritrosia, senza ritorsione, senza polemica. Si potrà intanto oggi osservare che il proposito di ammodernamento nelle strutture giuridiche e di approfondimento nella coscienza spirituale non solo non trova resistenza per quanto riguarda il centro della Chiesa, la Curia Romana, ma trova la Curia stessa all'avanguardia di quella perenne riforma, di cui la Chiesa stessa, in quanto istituzione umana e terrena, ha perpetuo bisogno»².

Quelle parole di PAOLO VI sembrano oggi particolarmente attuali, alla luce della decisione di Papa FRANCESCO che, riprendendo un suggerimento emerso nel corso delle Congregazioni generali precedenti al Conclave, il 28 settembre 2013 ha costituito un “Consiglio di Cardinali”³ con il compito di aiutarlo nel governo della Chiesa universale e per studiare un progetto di revisione della Costituzione Apostolica «*Pastor Bonus*» sulla Curia Romana⁴, su quattro versanti: la riaffermazione della funzione

² *Ibidem*.

³ FRANCESCO, *Chirografo*, 28 settembre 2013: «Tra i suggerimenti emersi nel corso delle Congregazioni Generali di Cardinali precedenti al Conclave, figurava la convenienza di istituire un ristretto gruppo di Membri dell'Episcopato, provenienti dalle diverse parti del mondo, che il Santo Padre potesse consultare singolarmente o in forma collettiva, su questioni particolari. Una volta eletto alla Sede romana, ho avuto occasione di riflettere più volte su questo argomento, ritenendo che una tale iniziativa sarebbe stata di notevole aiuto per svolgere il ministero pastorale di Successore di Pietro che i fratelli Cardinali avevano voluto affidarmi. Per questo motivo, il 13 aprile scorso ho annunciato la costituzione del menzionato gruppo, indicando, in pari tempo, i nominativi di coloro che erano stati chiamati a farne parte. Ora, dopo matura riflessione, ritengo opportuno che tale gruppo, mediante il presente Chirografo, sia istituito come un “Consiglio di Cardinali”, con il compito di aiutarmi nel governo della Chiesa universale e di studiare un progetto di revisione della Costituzione Apostolica *Pastor bonus* sulla Curia Romana. E esso sarà composto dalle medesime persone precedentemente indicate, le quali potranno essere interpellate, sia come Consiglio sia singolarmente, sulle questioni che di volta in volta riterrò degne di attenzione. Detto Consiglio, che rispetto al numero dei componenti mi riservo di configurare nel modo che risulterà più adeguato, sarà un'ulteriore espressione della comunione episcopale e dell'ausilio al *munus petrinum* che l'Episcopato sparso per il mondo può offrire». Dato a Roma, presso San Pietro il 28 settembre dell'anno 2013, primo di Pontificato (www.vatican.va).

⁴ GIOVANNI PAOLO II, *Cost. Ap. «Pastor bonus»* del 28 giugno 1988, in *AAS* 80 (1988), 841-912; PROVOST J. H., *Pastor Bonus: Reflections on the Reorganization of the Roman Curia*, in *The Jurist* 48 (1988), 536-554; AGNES M. (ed.), *La Curia Romana. Aspetti ecclesiologicali, pastorali, istituzionali*,

ministeriale della Curia; la natura e le funzioni della Segreteria di Stato come Segreteria papale; il rapporto tra Capi dicastero e Papa e il coordinamento tra i dicasteri; e, infine, maggiore attenzione ai temi del laicato nella riforma curiale.

Come è noto, l'ordinamento giuridico della Curia Romana in termini organici risale alla Cost. Ap. «*Immensa æterni Dei*» del 22 gennaio 1588 di Papa SISTO V⁵; venne riformato con la Cost. Ap. «*Sapienti consilio*» del 29 giugno 1908 di PIO X⁶ ed il Codice di diritto canonico nel 1917 fece sostanzialmente propria tale architettura⁷. PAOLO VI intervenne con la Cost. Ap. «*Regimini Ecclesie universæ*» del 1967⁸. Da ultimo, dopo il nuovo Codice di diritto canonico del 1983, venne la riforma di GIOVANNI PAOLO II del 1988 con la *PB*, oggi vigente, e su cui sembrano ormai opportuni i tempi per intervenire.

Con tale decisione, Papa FRANCESCO continua quanto iniziato dal suo predecessore BENEDETTO XVI che con la sua opera come legislatore, ispirata al principio della riforma nella continuità, mette in luce l'essenzialità del diritto nella vita della Chiesa.

Si apre allora una riflessione più complessiva sull'organizzazione degli organi centrali della Chiesa.

«L'attività della Curia romana, unita al ministero petrino, e fondata su di esso – scriveva Giovanni Paolo II nell'introduzione alla Costituzione *Pastor Bonus* – si dedica al bene della Chiesa universale e, al tempo stesso, delle Chiese particolari»⁹.

La funzione della Curia è – e resta – quella di ausilio verso il Romano Pontefice per il bene della Chiesa: il diritto canonico e gli assetti istituzionali si pongono come strumento per rendere questo servizio sempre più rispondente alle sfide attuali che il Papa e la Chiesa tutta sono chiamati ad affrontare, nello svolgimento della propria missione di portare il Vangelo al mondo.

In questa sede mi limiterò, in ordine cronologico, agli interventi legislativi del Papa emerito che riguardano direttamente la *PB*, tralasciando

Quaderni de L'Osservatore Romano 10, Città del Vaticano 1989; BONNET P. A. e GULLO C. (edd.), *La curia romana nella Cost. Ap. «Pastor Bonus»*, «Studi Giuridici» XXI, Città del Vaticano 1990; AA. VV., *Estudios sobre la constitución Pastor Bonus*, in *Ius Canonicum* 30 (1990), 23-149; 409-510; PINTO P. V. (ed.), *Commento alla Pastor Bonus e alle norme sussidiarie della Curia Romana*, Città del Vaticano 2003.

⁵ *Bullarium Romanum*, Napoli, Caporaso 1863, vol. 8, 985-999.

⁶ *AAS* 1 (1909), 7-19.

⁷ *AAS* 9 (1917), pars II.

⁸ *AAS* 59 (1967), 885-928.

⁹ *AAS* 80 (1988), 854.

le altre norme promulgate da BENEDETTO XVI che riguardano lo Stato Vaticano¹⁰ o il Vicariato di Roma.

§2.1. Dispensa dagli oneri sacerdotali

Con lettera della *Segreteria di Stato*, del 21 giugno 2005¹¹, la competenza circa la dispensa dagli oneri sacerdotali è passata dalla *Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti* alla *Congregazione per il Clero*. Successivamente la *Segreteria di Stato* con lettera del 28 dicembre 2007¹² ha comunicato l'istituzione del *IV Ufficio* competente in tale materia¹³.

La strutturazione dell'ufficio non è mutata nella sostanza, in quanto continua a trattare le dispense dagli obblighi assunti con l'ordinazione diaconale e presbiterale da parte di chierici diocesani e religiosi ascritti alla Chiesa latina e alle Chiese orientali¹⁴.

Comunque, la *Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti* rimane competente a trattare le dispense dagli impedimenti e dalle irregolarità sia a ricevere sia ad esercitare l'ordine sacro; come pure a riammettere allo stato clericale quanti, presbiteri o diaconi, ottennero la dispensa dai relativi obblighi da questo Dicastero¹⁵.

§2.2. Il *Rescriptum ex audientia*

Il secondo intervento legislativo di BENEDETTO XVI avviene il 4 aprile 2006 con un *Rescriptum ex audientia* concesso al Segretario di Stato¹⁶. Nella Chiesa cattolica, i Dicasteri della Curia Romana competenti per la costituzione e provvisione delle circoscrizioni ecclesiastiche sono, secondo la *PB* i seguenti: la Seconda Sezione, Rapporti con gli Stati, della *Segreteria di Stato* (cfr. art. 47§1); la *Congregazione per le Chiese Orientali* (cfr. artt. 58§1;

¹⁰ Ad es., ved. HILGEMAN W., *L'ordinamento giuridico dello Stato della Città del Vaticano. Origine ed evoluzione*, «Corona Lateranensis» 54, Città del Vaticano 2012, *praesertim* 199 ss.; SARAIS A., *Le fonti del diritto vaticano*, «Quaderni di Apollinaris» 17, Città del Vaticano 2011, *passim*; IDEM, *La cittadinanza vaticana*, «Studi Giuridici» 100, Città del Vaticano 2012.

¹¹ Prot. nr. 907.

¹² Prot. nr. 64.730/P.

¹³ Cfr. *L'Attività della Santa Sede 2008*, Città del Vaticano 2009, 559.

¹⁴ Cfr. PIACENZA M., *La Congregazione per il Clero*, in *Ephemerides Iuris Canonici* 50 (2010), 114-116.

¹⁵ Cfr. AMENTA P., *La Congregazione del Culto Divino e della Disciplina dei Sacramenti*, in *Ephemerides Iuris Canonici* 52 (2012), 84-89.

¹⁶ SEGRETERIA DI STATO, *Rescriptum ex audientia* del 4 gennaio 2006, in *AAS* 98 (2006), 65-66; cfr. LORUSSO L., *Costituzione e provvisione delle circoscrizioni ecclesiastiche in Europa: riordino delle competenze della Congregazione per le Chiese Orientali. Il Rescriptum ex Audientia*, in *Ius Missionale* 2 (2008), 235-266.

59); la *Congregazione per i Vescovi* (cfr. artt. 75-78; 80); la *Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli* (cfr. art. 89).

Con il *Rescriptum* sono state riordinate le competenze dei vari Dicasteri per la costituzione e la provvista delle numerose circoscrizioni ecclesiastiche esistenti in Europa. In particolari circostanze, infatti, per incarico del Romano Pontefice, la Sezione per i Rapporti con gli Stati della *Segreteria di Stato*, consultati i competenti Dicasteri della Curia Romana, svolge tutto ciò che riguarda la provvista delle Chiese particolari, nonché la costituzione e il mutamento di esse e dei loro organismi. È quanto avviene con il *Rescriptum ex audientia*.

Il *Rescriptum ex audientia* è un atto amministrativo che si differenzia dai comuni rescritti, perché, anche se la comunicazione della volontà pontificia si ha per iscritto, il rescritto come tale si dà oralmente; inoltre, non contiene solo privilegi, dispense o altre grazie, ma può contenere norme di carattere generale, come avviene per il *Rescriptum* in questione. Abbiamo a che fare allora con un *oraculum vivæ vocis*, attraverso il quale il Romano Pontefice manifesta la sua volontà. La pubblicazione da parte della *Segreteria di Stato* non è altro che la testimonianza per iscritto della volontà pontificia, prova valida di diritto.

Il n. 2 del *Rescriptum ex audientia* conferma la giurisdizione della *Congregazione per le Chiese Orientali* in Bulgaria, Grecia e Turchia Europea per la creazione e la provvista delle Chiese particolari di rito latino, ma non menziona, a differenza del precedente *motu proprio* [= m.p.] «*Sancta Dei Ecclesia*», l'Albania meridionale e Cipro¹⁷. L'Albania, a partire dal *Rescriptum* n. 4, è affidata, *donec aliter provideatur*, alla *Segreteria di Stato*, Sezione per i Rapporti con gli Stati, ma nulla è detto per Cipro, appartenente alla Comunità Europea; ma tenendo presente che vi si estende la giurisdizione del patriarcato latino di Gerusalemme ed è costituita una eparchia maronita, dipendenti a loro volta dalla *Congregazione per le Chiese Orientali*, si può presumere che il Dicastero abbia conservato la propria giurisdizione sull'isola.

Il n. 3 del *Rescriptum ex audientia* stabilisce che la *Congregazione per le Chiese Orientali* ha competenza per la costituzione e provvista di tutte le giurisdizioni ecclesiastiche di rito orientale esistenti in Europa, ad eccezione della Russia, Bielorussia, Ucraina, Armenia, Azerbaigian, Georgia, Moldova, affidate, *donec aliter provideatur*, alla Seconda Sezione della *Segreteria di Stato* (n. 4), oltre ai Paesi dell'ex-Unione Sovietica che si trovano in Asia (Kazakhstan, Kirgizstan, Tadjikistan, Turkmenistan ed Uzbekistan). Inoltre, alla medesima Sezione, sono affidate, *donec aliter*

¹⁷ PIO XI, m.p. «*Sancta Dei Ecclesia*» del 25 marzo 1938, in *AAS* 30 (1938), 154-159.

provideatur, le giurisdizioni ecclesiastiche sia di rito latino che di rito orientale esistenti nei Balcani (Bosnia-Erzegovina, Serbia-Montenegro, Macedonia e Albania). Il *Rescriptum* stabilisce infine che la *Segreteria di Stato* nella costituzione e provvisione procederà *collatis consiliis* con la *Congregazione per le Chiese Orientali* e questa procederà allo stesso modo con la *Segreteria di Stato*. Sino ad oggi tale *Rescriptum* resta in vigore.

§3.1. Il *motu proprio* «*Ecclesiae unitatem*»

Dopo lo scisma di Mons. M. F. LEFEBVRE (1905-1991), il 2 luglio 1988 fu istituita la Pontificia Commissione *Ecclesia Dei* con il compito di collaborare con i Vescovi, con i Dicasteri della Curia Romana e con gli ambienti interessati, allo scopo di facilitare la piena comunione ecclesiale dei sacerdoti, seminaristi, comunità o singoli religiosi e religiose in vario modo legati alla Fraternità fondata dallo stesso Mons. LEFEBVRE, che desiderano rimanere uniti al Successore di Pietro nella Chiesa Cattolica, conservando le loro tradizioni spirituali e liturgiche¹⁸. Ma le questioni dottrinali, ovviamente, rimangono e, finché non saranno chiarite, la Fraternità non ha uno statuto canonico nella Chiesa e i suoi ministri non possono esercitare in modo legittimo alcun ministero. Proprio perché i problemi che devono ora essere trattati con la Fraternità sono di natura essenzialmente dottrinale, con il m.p. «*Ecclesiae unitatem*» del 2 giugno 2009, BENEDETTO XVI ha deciso di ripensare la struttura della Commissione *Ecclesia Dei*, collegandola in modo stretto con la *Congregazione per la Dottrina della Fede*, adattandola alle odierne necessità¹⁹.

Il Presidente della Commissione è il Prefetto della *Congregazione per la Dottrina della Fede*. La Commissione ha una propria tabella organica composta dal Segretario e da Officiali. Sarà compito del Presidente, coadiuvato dal Segretario, sottoporre i principali casi e le questioni di carattere dottrinale allo studio e al discernimento delle istanze ordinarie della *Congregazione per la Dottrina della Fede*, nonché sottometterne le risultanze alle superiori disposizioni del Sommo Pontefice. Pertanto, l'art. 55 della *Pastor Bonus* va completato con l'aggiunta della Commissione *Ecclesia Dei*.

«Art. 55. Presso la Congregazione della Dottrina della Fede sono costituite la Pontificia Commissione Biblica, la Pontificia Commissione Ecclesia Dei e la Commissione Teologica Internazionale, le quali operano secondo le approvate

¹⁸ GIOVANNI PAOLO II, m.p. «*Ecclesia Dei*» del 2 luglio 1988, in *AAS* 80 (1988), 1495-1498.

¹⁹ BENEDETTO XVI, m.p. «*Ecclesiae unitatem*» del 2 giugno 2009, in *AAS* 101 (2009), 710-711.

loro norme e sono presiedute entrambe dal Cardinale Prefetto della medesima Congregazione».

§3.2. Il *motu proprio* «*Ubicumque et semper*»

Con il m.p. «*Ubicumque et semper*» del 21 settembre 2010 si erige il *Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione*²⁰. Parlare di nuova evangelizzazione²¹ non significa dover elaborare un'unica formula uguale per tutte le circostanze.

La Chiesa ha il dovere di annunciare sempre e dovunque il Vangelo di GESÙ CRISTO. La missione evangelizzatrice, continuazione dell'opera voluta dal Signore Gesù, è per la Chiesa necessaria ed insostituibile, espressione della sua stessa natura. Tale missione ha assunto nella storia forme e modalità sempre nuove a seconda dei luoghi, delle situazioni e dei momenti storici. Nel nostro tempo, uno dei suoi tratti singolari è stato il misurarsi con il fenomeno del distacco dalla fede, che si è progressivamente manifestato presso società e culture che da secoli apparivano impregnate dal Vangelo. Si è verificata una preoccupante perdita del senso del sacro, giungendo persino a porre in questione quei fondamenti che apparivano indiscutibili, come la fede in un Dio creatore e provvidente, la rivelazione di Gesù Cristo unico salvatore, e la comune comprensione delle esperienze fondamentali dell'uomo quali il nascere, il morire, il vivere in una famiglia, il riferimento ad una legge morale naturale²².

Interi paesi e nazioni, dove la religione e la vita cristiana erano un tempo quanto mai fiorenti e capaci di dar origine a comunità di fede viva e operosa, sono ora messi a dura prova, e talvolta sono persino radicalmente trasformati, dal continuo diffondersi dell'indifferentismo, del secolarismo e dell'ateismo. Si tratta, in particolare, dei paesi e delle nazioni del cosiddetto Primo Mondo, nel quale il benessere economico e il consumismo, anche se frammisti a paurose situazioni di povertà e di miseria, ispirano e sostengono una vita vissuta come se Dio non esistesse. In altre regioni o nazioni, invece, si conservano tuttora molte vive tradizioni di pietà e di religiosità popolare cristiana; ma questo patrimonio morale e spirituale rischia oggi d'essere disperso sotto l'impatto di molteplici processi, tra i quali emergono la secolarizzazione e la diffusione delle sette. Solo una nuova evangelizzazione può assicurare la crescita di una fede limpida e profonda, capace di fare di queste tradizioni una forza di autentica libertà. Certamente urge dovunque

²⁰ BENEDOTTO XVI, m.p. «*Ubicumque et semper*» del 21 settembre 2010, in *AAS* 102 (2010), 788-792.

²¹ Sulla definizione "nuova evangelizzazione" cfr. DINH DUC DAO J., *Nuova evangelizzazione: situazioni ed espressioni nella Chiesa universale*, in *Seminarium* 43 (1991), 57-76.

²² Cfr. FISICHELLA R., *La nuova evangelizzazione. Una sfida per uscire dall'indifferenza*, Milano 2011.

rifare il tessuto cristiano della società umana. Ma la condizione è che si rifaccia il tessuto cristiano delle stesse comunità ecclesiali che vivono in questi paesi e in queste nazioni.

Allora la nuova evangelizzazione fa riferimento soprattutto alle Chiese di antica fondazione, che pure vivono realtà assai differenziate, a cui corrispondono bisogni diversi, che attendono impulsi di evangelizzazione diversi: in alcuni territori, infatti, pur nel progredire del fenomeno della secolarizzazione, la pratica cristiana manifesta ancora una buona vitalità e un profondo radicamento nell'animo di intere popolazioni; in altre regioni, invece, si nota una più chiara presa di distanza della società nel suo insieme dalla fede, con un tessuto ecclesiale più debole, anche se non privo di elementi di vivacità, che lo Spirito Santo non manca di suscitare; vi sono poi, purtroppo, delle zone che appaiono pressoché completamente scristianizzate, in cui la luce della fede è affidata alla testimonianza di piccole comunità: queste terre, che avrebbero bisogno di un rinnovato primo annuncio del Vangelo, appaiono essere particolarmente refrattarie a molti aspetti del messaggio cristiano.

§3.3. Il *motu proprio* «*Querit semper*»

Con il m.p. «*Querit semper*» del 30 agosto 2011 passa dalla *Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti* al *Tribunale della Rota Romana* la competenza esclusiva per le cause in materia di matrimonio rato e non consumato e di nullità della sacra ordinazione²³.

Il documento pontificio entrato in vigore il 1° ottobre successivo modifica alcuni articoli della *PB*. Le competenze in materia di dispensa per matrimonio rato e non consumato e di dichiarazione di nullità dell'ordinazione passano quindi in via esclusiva dalla *Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti* alla Rota. Il motivo del trasferimento di competenze alla Rota va cercato – come scrive il Pontefice emerito – nell'adeguamento della struttura di governo della Santa Sede alle necessità pastorali che emergono nella vita della Chiesa attraverso la modifica dell'organizzazione e della competenza dei Dicasteri della Curia Romana. Con questo intendimento, nelle attuali circostanze è sembrato opportuno che la *Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti* si dedichi principalmente a dare nuovo impulso alla promozione della liturgia nella Chiesa, secondo quanto voluto dal Concilio Vaticano II, a

²³ BENEDETTO XVI, m.p. «*Querit semper*» del 30 agosto 2011, in *AAS* 103 (2011), 569-571; cfr. EPICOCO L. M., *Il Motu proprio Ubiqumque et semper. Riflessioni antropologiche e teologiche*, in *Fedelmente* 2 (2010), 7-26; DE ROSA G., *La "Nuova Evangelizzazione"*, in *La Civiltà Cattolica* 161 (2010, IV), 594-600.

partire dalla Cost. «*Sacrosanctum Concilium*». Pertanto BENEDETTO XVI ha voluto trasferire ad un nuovo ufficio costituito presso il *Tribunale della Rota Romana* la competenza che fino ad oggi era della Congregazione di trattare i procedimenti per la concessione della dispensa dal matrimonio rato e non consumato e le cause di nullità dell'ordinazione. Il m.p. «*Quærit semper*» in particolare dispone l'abrogazione degli articoli 67 e 68 della *PB*, che attribuivano le competenze in materia di dispensa *super rato* e di nullità dell'ordinazione alla *Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti*. Viene quindi modificato di conseguenza l'art. 126 della *PB*, relativo alle competenza della Rota a cui vengono trasferite, con gli adattamenti del caso, le suddette competenze. L'allora Decano della Rota, Mons. STANKIEWICZ, in un suo articolo apparso su *L'Osservatore Romano* ha commentato il m.p. del Papa come una innovazione di portata storica nell'ambito della Curia Romana²⁴. Pertanto il nuovo testo della *PB* - art. 126 - è il seguente:

«§1. [La Rota Romana] funge ordinariamente da istanza superiore nel grado di appello presso la Sede Apostolica per tutelare i diritti della Chiesa, provvede all'unità della giurisprudenza e, attraverso le proprie sentenze, è di aiuto ai tribunali di grado inferiore. §2. Presso questo tribunale è costituito un ufficio al quale compete giudicare circa il fatto della non consumazione del matrimonio e circa l'esistenza di una giusta causa per concedere la dispensa. Perciò esso riceve tutti gli atti insieme col voto del Vescovo e con le osservazioni del Difensore del vincolo, pondera attentamente, secondo la speciale procedura, la supplica volta ad ottenere la dispensa e, se del caso, la sottopone al Sommo Pontefice. §3. Tale ufficio è anche competente a trattare le cause di nullità della sacra ordinazione, a norma del diritto universale proprio».

È opportuno segnalare in questa sede che, a norma dell'art. 58 §2 della *PB*, vi sono inclusi i matrimoni sottoposti alla giurisdizione delle Chiese orientali. Questo nuovo ufficio presso la *Rota Romana* potrebbe offrire un ulteriore argomento per decidere definitivamente, da parte del

²⁴ Cfr. STANKIEWICZ A., *Un'innovazione storica*, in *L'Osservatore Romano* 151, n. 233, 28 settembre 2011, 7; NACCI M., *Le novità del motu proprio "Quærit semper" e gli insegnamenti della storia sulla missione della Rota Romana*, in *Apollinaris* 84 (2011), 563-580; CHACÓN R. R., *Quærit semper. Una interesante posibilidad de cambio de óptica desde la reorganización de las competencias*, in *Revista Española de Derecho Canonico* 69 (2012), 115-148; LLOBELL J., *La competenza e la procedura per la dispensa "super quolibet" nel m. p. "Quærit semper"*, in *Ius Ecclesiæ* 24 (2012), 461-481.

Legislatore, la *vexata quaestio* sulla competenza giudiziaria della Rota sulle cause delle Chiese orientali²⁵.

Inoltre, sempre a norma dell'art. 58 della *PB*, la nullità della sacra ordinazione, non essendo riservata alla *Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti*, è di competenza della *Congregazione per le Chiese Orientali*. Il m.p. ha abrogato solo l'art. 68, non invece l'art. 58. Quindi, l'ufficio della *Rota Romana* non sarebbe competente per la nullità della sacra ordinazione dei diaconi e presbiteri delle Chiese orientali, competenza che continuerebbe a spettare alla *Congregazione per tali Chiese*. Inoltre, essendo l'ufficio della *Rota Romana* competente solo per le cause della Chiesa latina, qualora la *Congregazione per le Chiese Orientali* affidasse le cause di nullità della sacra ordinazione alla via giudiziale, in grado di appello si porrebbero i problemi sulla competenza della *Rota Romana* su tali Chiese.

§3.4. Il *motu proprio* «*Pulchritudinis fidei*»

Il m.p. *Pulchritudinis fidei* del 30 luglio 2012 unisce la *Pontificia Commissione dei Beni Culturali della Chiesa* con il *Pontificio Consiglio per la Cultura*²⁶. Facendo seguito agli orientamenti scaturiti dal Concilio Vaticano II e adattandosi alle esigenze dei tempi, in più occasioni il Beato GIOVANNI PAOLO II ha riformato gli organismi della Curia romana destinati al dialogo con il mondo della cultura e alla tutela del patrimonio artistico generato dalla fede cristiana.

In particolare, con il m.p. «*Inde a Pontificatus*», del 25 marzo 1993²⁷, egli volle unire il *Pontificio Consiglio per il Dialogo con i non credenti* al *Pontificio Consiglio della Cultura*, che aveva costituito il 20 maggio 1982. In seguito a tale provvedimento, il *Pontificio Consiglio della Cultura* assumeva un orizzonte più ampio, avendo di mira tanto il dialogo con i fenomeni culturali del nostro tempo, come le relazioni con il mondo della non credenza.

Con lo stesso m.p. il Pontefice, riformando la precedente *Pontificia Commissione per la Conservazione del Patrimonio Artistico e Storico della Chiesa*, costituiva la *Pontificia Commissione per i Beni Culturali della Chiesa*, disponendo che essa avesse uno stretto rapporto di lavoro con il *Pontificio*

²⁵ Cfr. ALWAN H., *L'evoluzione storico-giuridica della competenza della Rota Romana circa le cause delle Chiese orientali*, in *Quaderni dello Studio Rotale* 20 (2010), 153-187; LLOBELL J., *La competenza della Rota Romana nelle cause delle Chiese cattoliche orientali*, in *Quaderni dello Studio Rotale* 18 (2008), 15-57.

²⁶ BENEDETTO XVI, m.p. «*Pulchritudinis fidei*» del 30 luglio 2012, in *AAS* 104 (2012), 631-632; cfr. RAVASI G., *Arte e fede devono ricordarsi di essere sorelle*, in *L'Osservatore Romano* 152, n. 240, 18 ottobre 2012, 4.

²⁷ *AAS* 85 (1993), 549-552.

Consiglio della Cultura. Tale esigenza di coordinamento è andata man mano crescendo, giacché i due rispettivi ambiti di azione, anche in consessi internazionali, appaiono ormai sempre più strettamente connessi, facendo risultare evidente, anche per la Santa Sede, l'opportunità di una convergenza istituzionale e gestionale degli stessi Organismi.

Alla luce delle menzionate premesse, in deroga alle disposizioni del m.p. «*Inde a Pontificatus*», BENEDETTO XVI ha unito la *Pontificia Commissione per i Beni Culturali della Chiesa* al *Pontificio Consiglio della Cultura*. Pertanto, le finalità e le competenze, finora attribuite dagli artt. 99-103 della *PB* e dal m.p. «*Inde a Pontificatus*» alla *Pontificia Commissione per i Beni Culturali della Chiesa* sono pertanto trasferite, insieme alle sue attività, al *Pontificio Consiglio della Cultura*.

§3.5. Il *motu proprio* «*Ministorum institutio*»

Con il m.p. «*Ministorum institutio*» del 16 gennaio 2013 la competenza sui seminari è trasferita dalla *Congregazione per l'Educazione Cattolica* alla *Congregazione per il Clero*²⁸, fatta salva la competenza della *Congregazione per le Chiese Orientali*.

Il primo organismo a carattere universale, incaricato di provvedere alla fondazione, al governo ed all'amministrazione dei Seminari, fu l'apposita *Congregatio Seminariorum*, istituita da BENEDETTO XIII con la Costituzione «*Credite Nobis*» (del 9 maggio 1725)²⁹. Essa si estinse con l'andar del tempo e i Seminari continuarono ad essere fatti oggetto di particolari cure da parte della Santa Sede per mezzo della *Sacra Congregazione del Concilio* (oggi *Congregazione per il Clero*) od anche della *Sacra Congregazione dei Vescovi e Regolari*, e, dal 1906, solo per mezzo di quest'ultima. San PIO X, con la *Cost. Ap. «Sapienti Consilio»* (del 29 giugno 1908)³⁰, riservò la giurisdizione sui Seminari alla *Sacra Congregazione Concistoriale*, presso la quale venne eretto uno speciale ufficio³¹.

BENEDETTO XV, con il m.p. «*Seminaria clericorum*» (del 4 novembre 1915)³², unendo l'Ufficio per i Seminari eretto presso la *Sacra Congregazione Concistoriale* e la *Sacra Congregazione degli Studi*, creò un nuovo Dicastero, che assunse il nome di *Sacra Congregatio de Seminariis et*

²⁸ BENEDETTO XVI, m.p. «*Ministorum institutio*» del 16 gennaio 2013, in *AAS* 105 (2013), 130-135; cfr. PIACENZA M., *Passo in avanti per l'attuazione del Vaticano II*, in *L'Osservatore Romano* 153, n. 21, 26 gennaio 2013, 6.

²⁹ *Bullarium Romanum* XI, 2, 409-412.

³⁰ *AAS* 1 (1909), 7-19.

³¹ Cfr. *AAS* 1 (1909), 9-10, 2°, 3.

³² *AAS* 7 (1915), 493-495.

Studiorum Universitatibus. Il Santo Padre motivò la decisione perché preoccupato del numero crescente degli affari e dell'importanza dell'ufficio:

«*Verum cum apud hanc Sacram Congregationem negotiorum moles praeter modum excrevit, et Seminariorum cum maiorem in dies operam postulet, visum est Nobis ad omnem eorum disciplinam moderandam novum aliquod consilium inire*»³³.

BENEDETTO XVI ha ritenuto pertanto opportuno assegnare alla Congregazione per il Clero la promozione e il governo di tutto ciò che riguarda la formazione, la vita e il ministero dei presbiteri e dei diaconi: dalla pastorale vocazionale e la selezione dei candidati ai sacri Ordini, inclusa la loro formazione umana, spirituale, dottrinale e pastorale nei Seminari e negli appositi centri per i diaconi permanenti (cfr. can. 236§1 *CIC*), fino alla loro formazione permanente, incluse le condizioni di vita e le modalità di esercizio del ministero e la loro previdenza e assistenza sociale. Tutto ciò al fine di strutturare una “personalità presbiterale” che si rafforza, nel tempo, anche con quella che il Papa definisce “formazione permanente”.

La lettera del Papa, dunque, modifica la *PB* e trasferisce la competenza sui seminari dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica a quella per il Clero. Si tratta di una variazione funzionale, per accentrare in un unico Dicastero competenze finora distribuite.

Con il m.p. «*Ministorum institutio*» viene allora rettificata la *PB* (artt. 93-94 e 112-113).

La *Congregatio de Institutione Catholica (de Seminariis atque Studiorum Institutis)* assume il nome di: *Congregatio de Institutione Catholica (de Studiorum Institutis)*. La Congregazione per l'Educazione Cattolica è competente per l'ordinamento degli studi accademici di filosofia e di teologia, sentita la Congregazione per il Clero, per quanto di rispettiva competenza. La Pontificia Opera delle Vocazioni Sacerdotali (cfr. m.p. di PIO XII in data 4 novembre 1941) è trasferita presso la Congregazione per il Clero. Per ragione di materia, il Prefetto della Congregazione per il Clero presiede ex officio la Commissione interdicasteriale permanente “Per la formazione dei candidati agli Ordini Sacri”, costituita a norma della *PB*, art. 21§2, della quale fa parte anche il Segretario. La Commissione interdicasteriale “Per una distribuzione più equa dei sacerdoti nel mondo” è soppressa. Il giorno dell'entrata in vigore delle presenti norme, i procedimenti pendenti presso la Congregazione per l'Educazione Cattolica sulle materie di competenza qui trasferite saranno trasmessi alla Congregazione per il Clero e da essa saranno definiti.

³³ *AAS* 7 (1915), 494.

Art. 93: «§ 1. Salvo il diritto dei Vescovi e delle loro Conferenze, la Congregazione si occupa di quelle materie che riguardano i presbiteri e i diaconi del clero secolare in ordine sia alle loro persone, sia al loro ministero pastorale, sia a ciò che è loro necessario per l'esercizio di tale ministero, ed in tutte queste questioni offre ai Vescovi l'aiuto opportuno. § 2. La Congregazione esprime e traduce in atto la sollecitudine della Sede Apostolica circa la formazione di coloro che sono chiamati agli Ordini sacri».

Art. 94: «§1. Assiste i Vescovi perché nelle loro Chiese siano coltivate col massimo impegno le vocazioni ai ministeri sacri e nei seminari, da istituire e dirigere a norma del diritto, gli alunni siano adeguatamente educati con una solida formazione sia umana e spirituale, sia dottrinale e pastorale. §2. Vigila attentamente perché la convivenza ed il governo dei seminari rispondano pienamente alle esigenze dell'educazione sacerdotale ed i superiori e docenti contribuiscano, quanto più è possibile, con l'esempio della vita e la retta dottrina alla formazione della personalità dei ministri sacri. §3. Ad essa spetta, inoltre, di erigere i seminari interdiocesani e di approvare i loro statuti».

Art. 112: «La Congregazione esprime e traduce in atto la sollecitudine della Sede Apostolica circa la promozione e l'ordinamento dell'educazione cattolica».

Art. 113 – Abrogato.

§3.6. Il *motu proprio* «*Fides per doctrinam*»

Con il m.p. «*Fides per doctrinam*» del 16 gennaio 2013 la competenza sulla catechesi è trasferita dalla *Congregazione per il Clero* al *Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione*³⁴.

«L'intelligenza della fede richiede sempre che i suoi contenuti siano espressi con un linguaggio nuovo, capace di presentare la speranza presente nei credenti a quanti ne chiedono ragione».

³⁴ BENEDETTO XVI, m.p. «*Fides per doctrinam*» del 16 gennaio 2013, in *AAS* 105 (2013), 136-139; FISICHELLA R., *Nuovo rapporto tra catechesi e annuncio*, in *L'Osservatore Romano* 153, n. 21, 26 gennaio 2013, 6.

Lo scrive BENEDETTO XVI nello stesso *motu proprio*. La decisione viene motivata nel testo da ampi richiami storico-pastorali, tra i quali la pubblicazione del Direttorio catechistico generale del 1971, che ebbe «l'intento di compiere una prima sintesi riguardo al cammino compiuto nelle diverse Chiese locali che, nel frattempo, avevano realizzato un loro proprio percorso catechistico».

Una fase successiva si ebbe con la pubblicazione del *Catechismo della Chiesa Cattolica* (del 1992) e quindi del successivo *Direttorio Generale per la Catechesi* (del 1997), dove veniva ribadito:

«il desiderio della Chiesa che una prima tappa del processo catechistico sia ordinariamente dedicata ad assicurare la conversione».

L'istituzione nel 2010 del Pontificio Consiglio per Promozione della Nuova Evangelizzazione che svolge la propria finalità sia stimolando la riflessione sui temi della nuova evangelizzazione, sia individuando e promuovendo le forme e gli strumenti atti a realizzarla, ha poi rilanciato l'annuncio del Vangelo, promuovendo nel frattempo «l'uso del Catechismo quale formazione essenziale e completa del contenuto della fede per gli uomini del nostro tempo».

Il passaggio delle competenze sulla catechesi dalla Congregazione per il Clero al Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione è stato riassunto dallo stesso BENEDETTO XVI come segue:

«vegliare per conto del Romano Pontefice sul rilevante strumento di evangelizzazione che rappresenta per la Chiesa la catechesi al fine di realizzare un'azione pastorale più organica ed efficace».

Il Papa afferma, a questo riguardo, che il Pontificio Consiglio potrà offrire alle Chiese locali “un adeguato servizio in questa materia” emanando “norme opportune” sullo stesso insegnamento, vigilando perché siano rispettate “metodologie e finalità secondo le indicazioni espresse dal Magistero” e concedendo le “prescritte approvazioni” per i catechismi man mano editi, fino all'assistenza agli “uffici catechistici in seno alle Conferenze episcopali” per quanto riguarda le iniziative di “carattere internazionale”. Nel m.p. si sottolinea che, in passato, non sono mancati in campo catechetico

«errori anche gravi nel metodo e nei contenuti, che hanno spinto ad una approfondita riflessione e condotto così all'elaborazione di alcuni Documenti postconciliari che rappresentano la nuova ricchezza nel campo della catechesi».

Viene dunque abrogato l'art. 94 della *PB*, e la competenza che in materia di Catechesi svolgeva finora la *Congregazione per il Clero* è

integralmente trasferita al *Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione*. È ugualmente trasferito al *Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione* il “Consiglio Internazionale per la Catechesi” istituito dal Venerabile Servo di Dio PAOLO VI con Lettera del 7 giugno 1973. Di tale Consiglio assume la presidenza il Presidente del Pontificio Consiglio e ne farà parte *ex officio* il Segretario dello stesso Dicastero.

In base alle competenze conferite con il presente *motu proprio*, il *Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione*: cura la promozione della formazione religiosa dei fedeli di ogni età e condizione; ha facoltà di emanare norme opportune perché l'insegnamento della Catechesi sia impartito in modo conveniente secondo la costante tradizione della Chiesa; ha il compito di vigilare perché la formazione catechetica sia condotta correttamente nel rispetto delle metodologie e finalità secondo le indicazioni espresse dal Magistero della Chiesa; concede la prescritta approvazione della Sede Apostolica per i catechismi e gli altri scritti relativi all'istruzione catechetica, con il consenso della *Congregazione per la Dottrina della Fede*; assiste gli Uffici catechistici in seno alle Conferenze Episcopali, segue le loro iniziative riguardanti la formazione religiosa ed aventi carattere internazionale, ne coordina l'attività ed eventualmente offre loro l'aiuto necessario³⁵.

§4. Note conclusive

Si riscontra una profonda continuità del magistero in campo giuridico di BENEDETTO XVI con quello del suo predecessore, il Beato GIOVANNI PAOLO II e si può osservare che la mirabile opera di valorizzazione del ruolo del diritto canonico nella vita della Chiesa da parte del Papa emerito sia avvenuta non soltanto mediante il magistero orale e scritto, che pur c'è stato, ma grazie ad un saggio utilizzo della *lex canonica* a servizio della *communio Ecclesiae*.

Il filo rosso che sembra percorrere tutta la produzione giuridica del Legislatore canonico BENEDETTO XVI è senza dubbio, nella fedeltà alla tradizione ecclesiale, l'attenzione alla *salus aeterna animarum* dei singoli fedeli, criterio ultimo di ogni norma canonica e ragione propulsiva di ogni riforma ecclesiale.

³⁵ In materia di catechesi cfr. VIANA A., *Anotaciones sobre el Consejo Pontificio para la Nueva Evangelización*, in *Ius Canonicum* 51 (2011), 243-254.

Un primo elemento di riforma potrebbe essere una migliore applicazione del principio della distinzione delle potestà³⁶. Alcuni dicasteri hanno competenze miste: da una parte, esercitano una potestà giudiziaria, dall'altra, dispongono ugualmente di una certa potestà esecutiva. La *Segnatura Apostolica* è un tribunale con potestà giudiziaria, ma esercita anche una certa potestà esecutiva nella misura in cui veglia sulla buona amministrazione della giustizia adottando misure nei riguardi di avvocati e procuratori, prorogando la competenza dei tribunali, favorendo e approvando la creazione di tribunali interdiocesani. Sarebbe meglio elevare il *Pontificio Consiglio dei Testi Legislativi* alla dignità di Congregazione e conferirgli la potestà esecutiva che appartiene attualmente alla *Segnatura Apostolica*, lasciando alla Segnatura la competenza prettamente giudiziaria.

Se si raggruppano le competenze in maniera logica, si potrebbero evitare i conflitti di giurisdizione. Ad esempio, attualmente nella Curia si occupano dei mezzi di comunicazione sociale la *Sala Stampa*, *L'Osservatore Romano*, la *Radio Vaticana* e il *Centro Televisivo del Vaticano*, tutti supervisionati dalla *Segreteria di Stato*. Ma abbiamo anche il *Pontificio Consiglio delle Comunicazioni Sociali* che si occupa dei media cattolici.

Un altro esempio, potrebbe essere la competenza relativa al culto divino: non si potrebbe pensare ad una fusione della *Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti* e della *Congregazione per le Cause dei Santi*?

Inoltre, alcuni Pontifici Consigli potrebbero essere elevati alla dignità di Congregazioni o le loro competenze affidate a delle Congregazioni già esistenti. Per esempio, sopprimere il *Pontificio Consiglio per la Promozione dell'Unità dei Cristiani*, il *Pontificio Consiglio per il Dialogo Interreligioso* e il *Pontificio Consiglio per la Cultura* e passare le loro competenze alla *Congregazione per la Dottrina della Fede* dove potrebbero sussistere come semplici dipartimenti. Oppure integrare il *Pontificio Consiglio per i Laici*, il *Pontificio Consiglio per la Famiglia* e il *Pontificio Consiglio della Pastorale per gli Operatori Sanitari*, alla *Congregazione per il Clero*, che potrebbe essere rinominata diversamente.

Evidentemente, queste sono solo ipotesi accademiche, perché spetterà solo a Papa FRANCESCO procedere come lo riterrà meglio e opportuno, ma certamente, si potrà sempre continuare a migliorare l'organizzazione attuale della Curia Romana, non perdendo di vista lo scopo

³⁶ Faccio miei alcuni esempi di MARTENS K., *Curia Romana semper reformanda. Le développement de la Curie Romaine avec quelques réflexions pour une réforme éventuelle*, in *Studia Canonica* 41 (2007), 91-116.

principale di essa: assistere il Romano Pontefice nel governo della Chiesa universale e rendere servizio alle Chiese particolari. Così Papa FRANCESCO:

«D'altra parte, quando l'atteggiamento non è di servizio alle Chiese particolari e ai loro Vescovi, allora cresce la struttura della Curia come una pesante dogana burocratica, ispettrice e inquisitrice, che non permette l'azione dello Spirito Santo e la crescita del popolo di Dio»³⁷.

LORENZO LORUSSO O.P.

³⁷ *Udienza del Santo Padre alla Curia Romana in occasione della presentazione degli auguri natalizi*, 21 dicembre 2013, leggibile al sito: www.vatican.va.